



REGOLAMENTO CIA

PREMESSA

Il Comitato Italiano Arbitri (CIA), quale organismo federale di settore, di natura tecnica, della Federazione Italiana Pallacanestro, riconosce e diffonde i valori della legalità, imparzialità, lealtà sportività e correttezza, attraverso il proprio direttivo, gli arbitri e gli ufficiali di campo e altre figure tecniche abilitate, cui possano essere conferiti incarichi di durata determinata, tutelando l'onorabilità e il rispetto di tutti i propri tesserati ed operatori.

Il CIA agisce in autonomia ed indipendenza tecnica, garantendo a tutti i propri tesserati pari dignità nonché identiche opportunità di inquadramento e di miglioramento tecnico. A garanzia di tali principi vigila, attraverso gli organi preposti, al fine di escludere ogni rischio di ingerenza esterna nell'impiego e nelle valutazioni dei tesserati.

Il CIA, in armonia con quanto previsto dalle norme federali, opera affinché ogni suo tesserato riceva una formazione continua ed un'istruzione adeguata ed un'obiettiva e qualificata valutazione delle prestazioni da parte di tecnici idonei inquadrati negli organi preposti.

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art. 1 - Funzioni e Sede

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) è l'organismo preposto dal Consiglio federale per reclutare, formare, addestrare, organizzare, istruire e valutare gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo ed ogni altro Tesserato CIA.
2. Il CIA ha sede presso la FIP.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 2 – Composizione

1. Il Comitato Italiano Arbitri è composto da Organi direttivi, Organi di natura tecnica e tesserati.
2. Sono Organi direttivi del Comitato Italiano Arbitri:
 - a) il Presidente,
 - b) il Vice Presidente,
 - c) il Consiglio Direttivo,
 - d) la Consulta nazionale,
 - e) la Commissione regionale CIA,
 - f) il Delegato provinciale CIA.
3. Sono Organi di natura tecnica del Comitato Italiano Arbitri:
 - a) Gli Organi Tecnici,
 - b) Il Settore Tecnico,
 - c) I Designatori.

4. Sono Tesserati del Comitato Italiano Arbitri:
- a) gli Arbitri,
 - b) gli Ufficiali di Campo,
 - c) gli Osservatori,
 - d) gli Istruttori.

TITOLO III ORGANI DIRETTIVI

CAPO I ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI

Art. 3 - Il Presidente CIA

1. Il Presidente CIA è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
2. Il Presidente CIA resta in carica per il quadriennio olimpico.
3. Il Presidente CIA rappresenta il Comitato Italiano Arbitri (d'ora in poi CIA) e sovrintende l'attività del Comitato garantendone il regolare funzionamento.
4. Il Consiglio federale su proposta del Presidente federale può revocare la nomina del Presidente CIA in qualsiasi momento.
5. Il Presidente CIA ha inoltre il compito di:
 - a) proporre al Consiglio federale la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo CIA;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo CIA almeno tre volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità;
 - c) fissare la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo CIA, dandone avviso agli interessati con almeno sette giorni di anticipo a mezzo mail o, nei casi urgenti, utilizzando la forma di comunicazione che riterrà opportuna per far fronte alle esigenze del caso;
 - d) rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - e) adottare, in caso di estrema urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo CIA, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo CIA nella sua successiva riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle deliberazioni adottate;
 - f) relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Comitato;
 - g) proporre al Consiglio federale la nomina dei Responsabili degli Organi Tecnici, dei Designatori dei Campionati Nazionali, del Direttore del Settore Tecnico e dei Responsabili dei singoli Settori preposti alla gestione ed organizzazione delle varie attività del CIA.

Art. 4 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri, viene nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale e svolge:
 - a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente del CIA;
 - b) funzioni vicarie del Presidente del CIA in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo del CIA

1. Il Consiglio Direttivo CIA è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, tra i quali verrà nominato il Vice Presidente.
2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo CIA e senza diritto di voto, i tecnici e gli esperti invitati dal Presidente CIA in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. I componenti del Consiglio Direttivo CIA rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo del CIA è l'Organo di gestione del CIA ed assume tutte le iniziative utili ad assicurare ed incrementare il buon andamento del Comitato.
5. Il Consiglio Direttivo CIA è inoltre competente a:
 - a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del CIA;
 - b) stabilire annualmente i "*criteri di impiego e valutazione dei tesserati CIA*" controllando e verificando che gli stessi siano correttamente applicati;
 - c) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;
 - d) proporre al Consiglio federale il programma della attività con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale;
 - e) promuovere e curare il reclutamento ed il miglioramento tecnico ed atletico di tutti i tesserati CIA;
 - f) proporre al Consiglio federale, al termine di ogni stagione sportiva, i tesserati CIA da insignire delle benemeritenze di cui al presente regolamento;
 - g) proporre annualmente al Consiglio federale le disposizioni relative al tesseramento dei tesserati CIA;
 - h) stabilire, su proposta del Direttore del Settore Tecnico Arbitrale, l'iter formativo, il programma di aggiornamento e le modalità di partecipazione ai corsi CIA;
 - i) proporre al Consiglio federale, le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività in conseguenza della proposta di nuove ammissioni, promozioni, retrocessioni ed avvicendamenti;
 - j) sottoporre al Consiglio federale i nominativi degli Arbitri da proporre per il conseguimento della qualifica di Arbitro internazionale;
 - k) nominare, su proposta dei Comitati regionali FIP, i componenti delle Commissioni regionali CIA e gli Organi tecnici regionali;
 - l) nominare, su proposta delle Commissioni regionali CIA gli Istruttori regionali.
6. Il Consiglio Direttivo CIA è convocato dal Presidente CIA, con le modalità ed i tempi previsti dal precedente articolo e si riunisce almeno tre volte l'anno;
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo CIA sono valide con la presenza del Presidente e di almeno due componenti.
8. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo CIA il componente inadempiente decade dalla carica.

Art. 6 – Vigilanza e Controllo – Gestione Commissariale

1. Le dimissioni o l'impedimento definitivo del solo Presidente o le dimissioni contemporanee dei due Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo CIA. Il Consiglio federale provvederà, con le modalità di cui all'articolo 96 del Regolamento Organico, nella prima riunione utile, alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico. In tutti gli altri casi di dimissioni non si verifica decadenza del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
2. Il Consiglio Direttivo CIA, anche per mezzo del Presidente CIA, è tenuto a segnalare al Consiglio federale la presenza di atti, fatti o comportamenti dei membri del Consiglio Direttivo che siano contrari allo Statuto e ai Regolamenti federali ed ai Codici etici CONI e FIP, che abbiano connotazione antisportiva, che possano costituire posizione di conflitto di interesse, che possano nuocere alla categoria arbitrale, ai tesserati, agli affiliati, alla FIP e ai suoi Organi.
3. In ogni caso il Consiglio federale, nel rispetto della autonomia tecnico-decisionale del Consiglio Direttivo CIA, vigila sull'operato del Consiglio Direttivo CIA e, in presenza di atti, fatti o comportamenti del tenore di quelli indicati al comma 2, ovvero nel caso in cui il Consiglio Direttivo CIA disattenda delibere o indirizzi impartiti dal Consiglio federale o dal Presidente federale, può intervenire sul Consiglio Direttivo CIA disponendo, con delibera, la immediata rimozione, entro un termine assegnato, della situazione di illegittimità. In caso di mancato rispetto dei contenuti della delibera, o nei casi in cui non sia possibile intervenire preventivamente, il Consiglio federale può deliberare la gestione commissariale del CIA, con provvedimento che comporta l'automatica decadenza dell'intero Consiglio Direttivo CIA, la nomina di un Commissario con le funzioni del Consiglio Direttivo CIA e con il compito di compiere gli atti necessari al rinnovo del Consiglio stesso. La durata di tale gestione commissariale sarà decisa dal Consiglio federale.

Art. 7 – La Consulta nazionale CIA

1. La Consulta nazionale è composta dal Consiglio Direttivo CIA, dal Direttore del Settore tecnico arbitrale, dai Responsabili degli Organi tecnici nazionali e dai Presidenti delle Commissioni regionali CIA.
2. La Consulta nazionale ha funzioni consultive, propositive e rappresentative su problematiche di carattere generale, o specificamente territoriali e comunque finalizzate alla realizzazione di un'omogenea azione programmatica in ambito nazionale.
3. La Consulta nazionale è convocata e presieduta dal Presidente CIA e si riunisce almeno una volta all'anno e nei casi in cui il Presidente CIA ne ravvisi la necessità.

CAPO II

ORGANI DIRETTIVI TERRITORIALI

Art. 8 – Commissione regionale CIA

1. La Commissione regionale CIA è composta da un Presidente e da due componenti.
2. I componenti della Commissione regionale CIA vengono nominati dal Consiglio direttivo del CIA su proposta formulata ai sensi del precedente articolo 5 comma 5 lett. k).
3. Il Presidente e i due componenti debbono essere tesserati CIA.

4. La durata delle Commissione regionale CIA è biennale ed il mandato potrà essere rinnovato.
5. La Commissione Regionale CIA ha il compito di:
 - a) promuovere, coordinare ed organizzare, in collaborazione con i Settore tecnici CIA competenti, l'attività di formazione ed aggiornamento di tutti i Tesserati CIA sul territorio;
 - b) attuare, in accordo con il Consiglio Direttivo del Comitato regionale di competenza, tutte le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo CIA;
 - c) all'inizio di ogni anno sportivo, sentito il proprio Istruttore regionale di riferimento, deve presentare un programma al CIA per la relativa ratifica, avendolo preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo del Comitato regionale FIP;
 - d) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva al Consiglio Direttivo CIA una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo;
 - e) coordinare l'attività dei Delegati Provinciali CIA di competenza con i quali condivideranno la programmazione tecnica annuale.
 - f) Definire, nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo CIA, l'organizzazione più idonea al conseguimento degli obiettivi fissati ed alla gestione dell'attività didattica ed agonistica;
 - g) reclutare, formare, istruire, aggiornare e valutare gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, sul territorio di competenza, avvalendosi di propri Osservatori qualificati e a ciò incaricati e coordinati dagli Organi Tecnici di riferimento (nei Campionati ove sono previsti) e del supporto degli Istruttori regionali Arbitri e Ufficiali di Campo;
 - h) provvedere alla compilazione delle liste per i Campionati di competenza regionale al termine di ciascun anno sportivo sulla base dei giudizi degli Osservatori e tenendo altresì conto del parere tecnico degli Istruttori regionali.
 - i) formulare proposte per l'eventuale inserimento di nuovi arbitri nella lista dell'ultimo Campionato nazionale;
 - j) proporre al Consiglio Direttivo CIA, per l'approvazione, la lista degli arbitri da impiegare nei Campionati regionali di serie C maschile e serie B femminile secondo i criteri annualmente emanati dal Consiglio Direttivo CIA stesso;
 - k) all'inizio di ogni stagione sportiva, stabilire i "*criteri di impiego e valutazione e norme di comportamento*" per l'attività regionale, in armonia con il presente regolamento e le indicazioni del Consiglio Direttivo CIA. Tali criteri dovranno essere comunque preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo CIA e comunicati agli arbitri prima dell'inizio dei rispettivi Campionati;
 - l) proporre al Consiglio Direttivo CIA la nomina dell'Istruttore regionale Arbitri e dell'Istruttore Regionale per l'Attività Giovanile Arbitri e dell'Istruttore Regionale Ufficiali di Campo;
 - m) proporre al Consiglio Direttivo CIA, gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo per l'eventuale conferimento delle benemeritenze previste dal presente Regolamento;
 - n) designare, direttamente o tramite l'Organo Tecnico Regionale, gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo nei tornei di competenza organizzativa del Comitato Regionale FIP e/o partite amichevoli, oppure su espressa delega del CIA;
 - o) segnalare atti e/o comportamenti dei tesserati CIA della propria Regione contrari a norme e regolamenti federali, al Consiglio Direttivo CIA;
 - p) organizzare riunioni tecniche di aggiornamento secondo la propria programmazione e di concerto con l'Istruttore regionale arbitri, l'Istruttore regionale attività giovanile e l'Istruttore regionale Ufficiali di Campo e secondo le localizzazioni territoriali che

maggiormente ritenga confacenti allo svolgimento dell'attività didattica.

6. Il Consiglio Direttivo CIA, ove ritenga che la Commissione regionale CIA non operi in conformità alle linee di indirizzo e/o di programma fissate può revocare il mandato e nominare un Commissario Straordinario, per un periodo non superiore a 120 giorni, entro i quali si dovrà procedere alle nuove nomine come previsto dal presente Regolamento.

Art. 9 - Delegato provinciale CIA

1. Il Delegato provinciale CIA viene nominato dal Consiglio direttivo CIA su proposta formulata ai sensi del precedente articolo 5 comma 5 lett. k).
2. E' consentito aggregare più Province con un unico Delegato.
3. Il Delegato Provinciale CIA deve essere un tesserato CIA, sia in attività che non in attività.
4. Il Delegato provinciale CIA resta in carica per un biennio.
5. Il Delegato provinciale CIA ha il compito di:
 - a) attuare i programmi annualmente predisposti e condivisi con la Commissione Regionale CIA, con particolare riferimento al reclutamento, alla formazione ed all'aggiornamento tecnico degli Arbitri e Ufficiali di Campo del proprio ambito territoriale;
 - b) organizzare almeno quattro riunioni tecniche per ogni stagione sportiva d'intesa con gli Istruttori territorialmente delegati;
 - c) proporre alla Commissione Regionale CIA i nominativi in ordine di merito degli Arbitri ed Ufficiali di Campo eventualmente idonei per il passaggio alla categoria superiore;
 - d) promuovere, coordinare ed organizzare, in collaborazione con il Settore tecnici CIA competenti, l'attività di formazione ed aggiornamento di tutti i Tesserati CIA sul territorio;
 - e) attuare, in accordo con la Commissione regionale CIA di competenza, tutte le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo CIA;
 - f) inviare, entro il 30 giugno di ogni stagione sportiva alla Commissione regionale CIA una relazione sull'attività svolta durante l'anno sportivo.
6. Il Consiglio Direttivo CIA, ove ritenga che i Delegati Provinciali CIA non operino in conformità alle linee di indirizzo e/o di programma fissate può revocare il mandato e nominare un Commissario Straordinario, per un periodo non superiore a 120 giorni, entro i quali si dovrà procedere alle nuove nomine come previsto dal presente Regolamento.
7. Il Delegato Provinciale CIA deve organizzare riunioni periodiche obbligatorie per tutti i tesserati del CIA della Provincia (almeno quattro in un anno e separatamente per arbitri ed ufficiali di campo) e, entro dieci giorni, deve inviare alla competente Commissione Regionale il verbale sintetico della riunione con i nominativi dei presenti e degli assenti nonché le eventuali relative giustificazioni.
8. Almeno una riunione tecnica all'anno deve essere svolta congiuntamente con Arbitri, Ufficiali di campo ed Osservatori.
9. Gli Osservatori sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni per arbitri ed a quelle congiunte con gli ufficiali di campo. A fine anno sportivo il Delegato provinciale deve inviare alla competente Commissione Regionale un quadro sintetico che evidenzi le presenze e le assenze a tutte le riunioni svolte nella stagione sportiva.

TITOLO IV ORGANI TECNICI

CAPO I ORGANI TECNICI NAZIONALI

Art. 10 – l'Organo tecnico

1. Per i campionati nazionali, sono previsti tre Organi tecnici. Uno per gli arbitri impiegati nel Campionato professionistico, uno per gli arbitri impiegati nei Campionati di Serie A2 maschile e A1 femminile ed uno per gli arbitri impiegati nei Campionati di Serie B maschile e A2 femminile.
2. Ciascun Organo Tecnico è composto da un Responsabile, dal Designatore di categoria e da uno o più Istruttori nazionali di categoria.
3. I componenti degli Organi tecnici sono nominati dal Consiglio federale su proposta formulata ai sensi del precedente articolo 3 comma 5 lett. g).
4. L'Organo tecnico resta in carica per una stagione sportiva.
5. L'Organo tecnico ha il compito di:
 - a) adempiere a quanto previsto dai *"Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento"*, stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo CIA;
 - b) impartire agli arbitri, in lista per ciascun Campionato, le direttive specifiche per la loro attività;
 - c) curare l'aggiornamento tecnico dei tesserati appartenenti alle varie liste;
 - d) decidere i fermi tecnici con motivazioni sia di natura tecnica che comportamentale, da comunicare agli arbitri secondo quanto previsto dalla circolare annuale *"Criteri di impiego e valutazione – Norme di Comportamento"*.
6. I componenti degli Organi Tecnici, ad esclusione degli Istruttori nazionali, non possono, permanere nello stesso Campionato per un periodo superiore a quattro anni, anche non consecutivi.
7. Ogni Comitato regionale deve nominare un Organo tecnico per ciascun gruppo arbitrale con la medesima composizione.

Art. 11 – Il Settore Tecnico CIA

1. Per il perseguimento delle funzioni e finalità del CIA è istituito un Settore tecnico CIA che si compone dei seguenti settori di attività:
 - a) Settore Arbitri;
 - b) Settore Ufficiali di Campo;
 - c) Settore Osservatori;
 - d) Settore Istruttori;
 - e) Settore Attività Giovanile Arbitri;
 - f) Settore 3x3.
2. Il Settore Tecnico CIA ha il compito di:
 - a) istruire e formare gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo, gli Osservatori e gli Istruttori e tutti i tesserati CIA organizzando, d'intesa con il Consiglio Direttivo CIA l'attività necessaria al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
 - b) analizzare e fornire soluzioni a tutti i problemi tecnici che possono presentarsi, garantendo

l'uniforme interpretazione del Regolamento tecnico e delle situazioni tecniche su tutto il territorio nazionale, rilasciando pareri e direttive tecniche. Per tali finalità si riunisce in forma collegiale con la partecipazione, oltre che del Presidente CIA, dei Responsabili dei Settori indicati al precedente comma 1 e dell'Istruttore FIBA di riferimento.

3. Le decisioni del Settore Tecnico CIA devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo CIA prima di entrare in vigore.
4. Il Presidente CIA partecipa di diritto alle riunioni del Settore Tecnico CIA.
5. Il Settore Tecnico CIA è coordinato da un Direttore nominato ai sensi dell'art.3, comma 5 lett. g) del presente Regolamento.
6. Il Direttore del Settore Tecnico CIA deve coordinare i Settori per il migliore adempimento delle funzioni previste dal presente Regolamento e dalle norme e deliberazioni federali.
7. Il Direttore del Settore Tecnico CIA resta in carica una stagione sportiva e può essere rinnovato.
8. Ogni Settore, di cui al comma 1 è diretto da un Responsabile nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente del CIA, sentito il Direttore del Settore Tecnico CIA.
9. Il Responsabile di Settore, nell'ambito dei programmi fissati dal Consiglio Direttivo CIA, assicura una funzione di indirizzo e di coordinamento e l'aggiornamento dei tesserati del Settore di competenza.
10. Per l'attuazione dei programmi, il Responsabile di Settore di attività si avvarrà di collaboratori nominati dal Presidente del CIA nel numero che lo stesso Presidente CIA riterrà funzionale all'attività del Settore stesso.
11. L'incarico di Responsabile di Settore ha durata annuale e può essere rinnovato.

Art. 12 – il Designatore

1. Il Designatore è colui che ha il compito di individuare i tesserati CIA (Arbitri, ufficiali di Campo e Osservatori) che dovranno svolgere l'attività in una o più gare federali.
2. Il Designatore è nominato ai sensi del precedente articolo 3 comma 5 lett. g).
3. Il Consiglio federale può nominare uno o più Designatori per ciascun gruppo di Tesserati CIA.
4. Il Designatore resta in carica per un anno sportivo e può essere rinnovato.
5. Il Designatore nello svolgimento delle proprie funzioni deve attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento, dalle delibere federali e dai *“Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento”*.

TITOLO V I TESSERATI

CAPO I GLI ARBITRI

Art. 13 – Reclutamento Arbitri

1. La qualifica di Arbitro si consegue previo superamento di appositi corsi e di esame finale teorico e pratico.
2. I corsi dovranno tenersi preferibilmente nel periodo compreso tra il mese di settembre e quello di dicembre e dovranno prevedere la presenza di almeno cinque candidati salvo specifiche esigenze autorizzate dal Presidente CIA di volta in volta.

3. Possono partecipare ai corsi per Arbitri i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti di idoneità fisica e che abbiano un'età compresa tra:
 - a) i 13 anni di età (compiuti) ed i 17 (compiuti) per l'abilitazione ad Arbitro Regionale Giovanile;
 - b) tra i 18 anni ed i 30 (compiuti) per l'abilitazione ad Arbitro Regionale;
 - c) tra i 30 ed i 45 anni di età (compiuti) per l'abilitazione ad Arbitro Regionale Amatoriale di 6° categoria.
4. In ragione della peculiarità del loro ruolo, i tesserati CIA, (siano essi arbitri, ufficiali di campo, osservatori, istruttori degli arbitri ed istruttori degli ufficiali di campo) devono risultare di ineccepibile condotta morale e civile ed essere in possesso di tali requisiti sia all'atto del tesseramento che per tutta la durata dello stesso. I tesserati hanno inoltre l'obbligo di segnalare con immediatezza al CIA ogni intervenuta circostanza modificativa.
5. I requisiti ed i limiti prescritti al presente articolo possono essere derogati nei confronti di ex atleti di interesse nazionale o che abbiano svolto attività per almeno 5 anni nei Campionati nazionali di serie A, A2 e B maschile e A1 e A2 femminile, secondo le valutazioni e determinazioni rimesse al Consiglio Direttivo CIA.
6. Il Consiglio Direttivo CIA provvederà, con la tempistica e modalità che riterrà opportune, ad organizzare apposite e mirate attività di reclutamento con le procedure che riterrà maggiormente confacenti (es. bandi, concorsi di selezione, altre attività di partecipazione anche a fronte di richiesta dei singoli, ecc.) riservandosi di valutare, per i candidati aspiranti, il curriculum vitae, il percorso formativo per l'avviamento all'attività arbitrale (obbligatorio), metodi e sistemi di valutazione finale delle capacità dei candidati stessi e la migliore forma di inserimento nell'attività arbitrale in caso di riconosciuta attitudine.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme per la rilevazione dell'età di tutti i tesserati CIA, si fa riferimento a quella compiuta alla data di chiusura della stagione sportiva fissata dalla FIP e cioè al 30 giugno di ogni anno.

Art. 14 – Classificazione degli Arbitri

1. Gli Arbitri sono classificati in:
 - a) Arbitri Internazionali;
 - b) Arbitri Nazionali;
 - c) Arbitri Regionali;
 - d) Arbitri Regionali Giovanili;
 - e) Arbitri Regionali Amatoriali,
 - f) Arbitri 3x3;
 - g) Arbitri Fuori Quadro;
 - h) Arbitri Benemeriti;
 - i) Arbitri Benemeriti d'Eccellenza;
 - j) Arbitri d'Onore.

Art. 15 – Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Internazionali sono nominati ed impiegati dalla FIBA secondo le modalità da questa stabilite.
2. E' condizione essenziale che il candidato ad Arbitro Internazionale abbia diretto partite del primo Campionato nazionale maschile o femminile ed abbia dimostrato affidabilità dal punto di

vista tecnico e comportamentale.

3. Gli Arbitri Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA sia durante la stagione regolare sia durante i concentramenti ed i tornei estivi.

Art.16 – Arbitri nazionali

1. Gli Arbitri nazionali sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) Arbitri di 1° categoria: Arbitri impiegati nel Campionato professionistico;
 - b) Arbitri di 2° categoria: Arbitri impiegati nel primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e nel primo Campionato nazionale femminile;
 - c) Arbitri di 3° categoria: Arbitri impiegati nel secondo Campionato nazionale dilettantistico maschile e nel secondo Campionato nazionale femminile;
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Arbitri nazionali, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza e per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali saranno determinati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio Direttivo CIA, nei *“Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento”*. Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie durante il Campionato dovranno essere deliberate dal Consiglio federale.

Art. 17 – Arbitri regionali

1. Gli Arbitri regionali sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) 4° categoria: Arbitri impiegati nei Campionati di serie C regionale maschile e nel Campionato di serie B femminile;
 - b) 5° categoria: Arbitri impiegati nel Campionato di serie D regionale e di serie C femminile;
 - c) 6° categoria: Arbitri impiegati negli altri Campionati seniores e nei Campionati giovanili secondo la discrezionalità di utilizzo che la Commissione Regionale CIA andrà a stabilire.
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Arbitri regionali per la permanenza nel Campionato di competenza e per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali saranno determinati dai *“Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento”* stabiliti dal Comitato Regionale competente ed approvati dal Consiglio Direttivo CIA.

Art. 18 – Arbitri regionali giovanili

1. Gli Arbitri regionali giovanili sono coloro i quali hanno una età compresa tra i 13 anni di età (compiuti) ed i 17 (compiuti).
2. Gli Arbitri regionali giovanili di norma potranno essere utilizzati solo nei Campionati giovanili. E' ammesso il loro impiego nei Campionati seniores, fino alla 5° categoria arbitrale, nei casi in cui il CIA Regionale, acquisito il parere dell'Istruttore Regionale Attività Giovanile territorialmente delegato, lo ritenga possibile in funzione delle caratteristiche tecniche e relazionali del tesserato e delle sue capacità e potenzialità. E' altresì opportuno che gli stessi arbitri con età inferiore ai 18 anni vengano designati nei Campionati giovanili in coppia con un arbitro maggiorenne che abbia acquisito esperienza sufficiente da poter fornire valido supporto.

Art. 19 – Arbitri amatoriali

1. Gli Arbitri amatoriali sono coloro che hanno conseguito l'abilitazione tra i 30 ed i 45 anni di età (compiuti).
3. Gli Arbitri amatoriali sono utilizzabili dalla Regione di appartenenza nella 6° categoria, ad esclusione dei Campionati giovanili di eccellenza

Art. 20 – Gli Arbitri 3x3

1. Gli Arbitri con almeno cinque anni di anzianità, possono essere abilitati a svolgere l'attività di Arbitro 3x3 secondo le indicazioni emanate dal Settore Arbitri 3x3 del Settore Tecnico CIA alle quali dovranno attenersi tutte le Commissioni Regionali CIA.
2. La qualifica di Arbitro 3x3 non impedisce di continuare ad arbitrare nella propria categoria di appartenenza.

Art. 21 - Arbitri Fuori Quadro

1. Gli Arbitri al termine della loro attività, al fine di non perdere l'anzianità di tessera e il diritto a partecipare a corsi di Osservatore e/o Istruttore saranno inseriti temporaneamente nella categoria *"Fuori Quadro"*. Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni.
2. Al termine di tale periodo l'Arbitro *"Fuori Quadro"* che non sia divenuto Istruttore od Osservatore decade automaticamente da tesserato CIA.
3. Il periodo di inattività trascorso nel ruolo *"Fuori Quadro"* non viene computato ai fini dell'anzianità per il raggiungimento della Benemerita, ma permette di non perdere l'anzianità pregressa.

Art. 22 – Arbitro Benemerito

1. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta delle Commissioni Regionali CIA, può conferire la qualifica di Arbitro Benemerito a quei tesserati, con almeno quarant'anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuamente svolto qualificata attività nel Settore.
2. L'Arbitro Benemerito potrà ottenere la tessera di libero ingresso nei campi di gioco, su indicazione del Presidente della Commissione Regionale CIA.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico, professionale o sportivo e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 23 – Arbitro Benemerito d'Eccellenza

1. Il Consiglio Direttivo CIA può conferire la qualifica di Arbitro Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, con almeno quarant'anni di anzianità di tesseramento, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
 - b) siano stati arbitri internazionali;
 - c) abbiano ricoperto la carica di Componente del Consiglio Direttivo CIA per almeno un quadriennio;
 - d) abbiano ricoperto l'incarico di Responsabile di un Organo Tecnico Nazionale per almeno quattro anni, anche non consecutivi;

- e) abbiano ricoperto l'incarico di Direttore del Settore Tecnico CIA per almeno quattro anni, anche non consecutivi;
 - f) abbiano ricoperto la carica di Presidenti delle Commissioni Regionali CIA per almeno dieci anni, anche non consecutivi;
2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
 3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico, professionale o sportivo e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 24 - Arbitri d'Onore

1. Il Consiglio Direttivo CIA può conferire la qualifica di Arbitro d'Onore agli Arbitri che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno a due delle seguenti manifestazioni:
 - a) Giochi Olimpici;
 - b) Qualificazioni Preolimpiche;
 - c) Campionati del Mondo Assoluti maschili e/o femminili;
 - d) Campionati Europei Assoluti maschili e/o femminili;
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico di Presidente CIA ed agli Istruttori Nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni, anche non consecutivi.
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
4. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico, professionale o sportivo e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 25 - Decadenza dalla qualifica di Arbitro

1. L'Arbitro decade dalla qualifica per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
 - c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. 79 del presente Regolamento.

Art. 26 - Periodo di inattività e aspettativa

1. L'Arbitro di 1° categoria che, per giustificati motivi, anche dovuti ad infortunio o malattia, non possa svolgere attività per un periodo di tempo determinato superiore ai quindici giorni, dovrà presentare al Consiglio Direttivo CIA richiesta scritta documentata di concessione di uno o più periodi di aspettativa, che comunque non potranno superare la durata complessiva di giorni sessanta nel corso della stagione sportiva. Al raggiungimento dei sessanta giorni di aspettativa, non potrà essere presentata ulteriore richiesta se non saranno trascorsi dodici mesi dal termine del sessantesimo giorno. In caso di periodi di durata superiore l'Arbitro verrà collocato nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.

2. Tutti gli altri tesserati CIA che per giustificati motivi, nei quali rientrano anche infortuni e malattie, non possano svolgere attività agonistica per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni, devono presentare al CIA richiesta scritta documentata di collocamento in aspettativa. Il Consiglio Direttivo del CIA valuterà la domanda ai fini della eventuale concessione della stessa. Detto periodo non potrà in ogni caso superare la durata di dodici mesi, diversamente il tesserato verrà automaticamente collocato nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
3. Il tesserato non potrà chiedere la concessione di un nuovo periodo di aspettativa se non saranno trascorsi dodici mesi dal termine dell'ultima aspettativa goduta, pena l'automatica collocazione nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
4. Il tesserato, di cui al precedente punto 2, potrà richiedere, sempre per giustificati e documentati motivi, il prolungamento del periodo di aspettativa, fermo restando il limite complessivo di dodici mesi di inattività.
5. Il Consiglio Direttivo CIA potrà derogare a quanto prescritto dal presente articolo per casi particolari (maternità e gravi malattie) adeguatamente documentati e motivati.

Art. 27 – Tesseramento in altre categorie

1. L'Arbitro in attività perde la qualifica in caso di tesseramento come allenatore e, limitatamente ai Campionati nazionali e di serie C regionale, come atleta.
2. Il tesseramento come dirigente di Società affiliata dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA, pena la perdita della qualifica.
3. L'Arbitro può rimanere tesserato anche come atleta, col divieto di dirigere gare nel girone del Campionato nel quale partecipa la squadra con cui gioca. Potrà invece dirigere gare di ogni altro Campionato dove partecipa la Società nella quale risulta tesserato, ma non potrà dirigere gare della Società stessa; tale possibilità decade quando l'Arbitro è inserito in una lista nazionale.
4. L'Arbitro proveniente da Federazione estera che richieda di essere inquadrato nelle liste degli Arbitri italiani, dovrà sostenere una prova attitudinale da parte del Settore Tecnico CIA che sarà valutata dal Consiglio Direttivo CIA. A seguito dell'esito della prova, potrà essere inserito nell'ambito operativo di competenza di cui agli art.16 e 17 del presente Regolamento con deliberazione del Consiglio Direttivo CIA.
5. L'Arbitro che svolga temporaneamente attività presso una Federazione straniera, è obbligato a produrre relativa certificazione annuale comprovante l'attività svolta al fine della permanenza nei quadri CIA. Al suo rientro il CIA si riserva la possibilità di ricollocare il tesserato secondo i criteri descritti al precedente comma del presente articolo.

CAPO II GLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 28 - Reclutamento degli Ufficiali di Campo

1. La qualifica di Ufficiale di Campo Regionale si consegue all'esito del superamento di appositi corsi ed esame finale cui possono partecipare i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti e che abbiano un'età non inferiore a 14 anni compiuti.
2. Al compimento del 40° anno un Ufficiale di Campo Regionale non potrà più essere inserito nelle

liste di Ufficiali di Campo Nazionali.

Art. 29 – Classificazione degli Ufficiali di Campo

1. Gli Ufficiali di Campo sono classificati in:
 - a) Ufficiali di Campo Nazionali;
 - b) Ufficiali di Campo Regionali;
 - c) Ufficiali di Campo Regionali giovanili;
 - d) Ufficiali di Campo Amatoriali;
 - e) Ufficiali di Campo Fuori quadro
 - f) Ufficiali di Campo Benemeriti;
 - g) Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza;
 - h) Ufficiali di Campo d'Onore.

Art. 30 – Ufficiale di Campo nazionale

1. Gli Ufficiali di Campo nazionali sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) Ufficiali di Campo di 1° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nel Campionato professionistico;
 - b) Ufficiali di Campo di 2° categoria: Ufficiali di Campo impiegati nei Campionati nazionali dilettantistici maschili e femminili;
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Ufficiali di Campo nazionali, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza e per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio Direttivo CIA, nei *"Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento"*. Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie durante il Campionato dovranno essere deliberate dal Consiglio federale.

Art. 31 – Ufficiali di Campo regionali

1. Gli Ufficiali di Campo regionali sono impiegati nei Campionati ad organizzazione territoriale.
2. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Ufficiali di Campo regionali, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza e per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni saranno determinati dai *"Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento"* stabiliti dal Comitato Regionale competente ed approvati dal Consiglio Direttivo CIA.
3. L'attività degli Ufficiali di Campo Regionali cesserà al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 32 – Ufficiali di Campo regionali giovanili

1. Gli Ufficiali di Campo regionali giovanili sono coloro i quali hanno una età compresa tra i 14 anni di età (compiuti) ed i 17 (compiuti).
2. Gli Ufficiali di Campo regionali giovanili potranno essere utilizzati solo nei Campionati giovanili. E' ammesso il loro impiego nei Campionati seniores nei casi in cui il CIA Regionale, acquisito il parere dell'Istruttore Regionale Ufficiali di Campo, lo ritenga possibile in funzione delle caratteristiche tecniche e relazionali del tesserato e delle sue capacità e potenzialità. In caso di utilizzo nei Campionati seniores, è opportuno che vengano designati in coppia/terna con un

Ufficiale di Campo maggiorenne che abbia acquisito esperienza sufficiente da poter fornire valido supporto.

Art. 33 – Ufficiali di Campo amatoriali

1. Gli Ufficiali di Campo amatoriali sono coloro che hanno conseguito l'abilitazione tra i 30 ed i 45 anni di età (compiuti).
2. Gli Ufficiali di Campo amatoriali sono utilizzabili dalla Regione di appartenenza.

Art. 34 - Ufficiali di Campo Fuori Quadro

1. Gli Ufficiali di Campo, al termine della loro attività, al fine di non perdere l'anzianità di tessera e il diritto a partecipare a corsi di Osservatore e/o Istruttore saranno inseriti temporaneamente nella categoria "*Fuori Quadro*". Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni.
2. Al termine di tale periodo l'Ufficiale di Campo posto "*Fuori Quadro*" che non abbia ottenuto una delle suddette qualifiche decade automaticamente da tesserato CIA.
3. Il periodo di inattività trascorso nel ruolo "*Fuori Quadro*" non viene computato ai fini dell'anzianità per il raggiungimento della Benemerenza, ma permette di non perdere l'anzianità pregressa.

Art. 35 – Ufficiali di Campo Benemeriti

1. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta delle Commissioni Regionali CIA, può conferire la qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito a quei tesserati, con almeno quarant'anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuamente svolto attività nel Settore.
2. Gli Ufficiali di Campo Benemeriti potranno ottenere la tessera di libero ingresso nei campi di gioco, su indicazione del Presidente della Commissione Regionale CIA.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico, professionale o sportivo e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 36 – Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza

1. Il Consiglio Direttivo CIA può conferire la qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, con almeno quarant'anni di anzianità di tesseramento, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
 - b) abbiano ricoperto la carica di Componente del Consiglio Direttivo CIA per almeno un quadriennio;
 - c) abbiano ricoperto l'incarico di responsabile di un Organo Tecnico CIA per almeno quattro anni, anche non consecutivi;
 - d) abbiano ricoperto l'incarico di Direttore del Settore Tecnico CIA per almeno quattro anni, anche non consecutivi;
 - e) abbiano ricoperto la carica di Presidenti delle Commissioni Regionali CIA per almeno dieci anni, anche non consecutivi;
2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.

3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico, professionale o sportivo e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 37 - Ufficiali di Campo D'Onore

1. Il Consiglio Direttivo CIA può conferire la qualifica di Ufficiale di Campo d'Onore agli Ufficiali di Campo che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno a due delle seguenti manifestazioni:
 - a) Giochi Olimpici;
 - b) Qualificazioni Preolimpiche;
 - c) Campionati del Mondo Assoluti maschili e/o femminili;
 - d) Campionati Europei Assoluti maschili e/o femminili;
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico di Presidente CIA ed agli Istruttori Nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni, anche non consecutivi.
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
4. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico, professionale o sportivo e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 38 - Decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Campo

1. Gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
 - c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - d) per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. 79 del presente Regolamento.

Art. 39 – Aspettativa

1. L'Ufficiale di Campo che per giustificati motivi, nei quali rientrano anche infortuni e malattie, non può svolgere attività agonistica per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni, deve presentare al CIA richiesta scritta documentata di collocamento in aspettativa. Il Consiglio Direttivo del CIA valuterà la domanda ai fini della eventuale concessione della stessa. Detto periodo non potrà in ogni caso superare la durata di dodici mesi, diversamente il tesserato verrà automaticamente collocato nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
2. L'Ufficiale di Campo non potrà chiedere la concessione di un nuovo periodo di aspettativa se non saranno trascorsi dodici mesi dal termine dell'ultima aspettativa goduta, pena l'automatica collocazione nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
3. L'Ufficiale di Campo, di cui al precedente punto 2, potrà richiedere, sempre per giustificati e documentati motivi, il prolungamento del periodo di aspettativa, fermo restando il limite complessivo di dodici mesi di inattività.

Art. 40 – Tesseramento in altre categorie

1. L'Ufficiale di Campo in attività perde la loro qualifica in caso di tesseramento come allenatore e, limitatamente ai Campionati nazionali e di serie C regionale, come atleta.
2. Il tesseramento come dirigente di Società affiliate dovrà essere preventivamente autorizzato dal CIA, pena la perdita della qualifica.
3. L'Ufficiale di Campo Regionale può rimanere tesserato anche come atleta, col divieto di essere designato per gare nel girone del Campionato nel quale partecipa la squadra con cui gioca. Potrà invece essere designato per gare di ogni altro Campionato dove partecipa la Società nella quale risulta tesserato, ma non potrà essere designato per gare della Società stessa; tale possibilità decade quando l'Ufficiale di Campo venga inserito in una lista nazionale.
4. L'Ufficiale di Campo che svolga temporaneamente attività presso una Federazione Straniera, è obbligato a produrre relativa certificazione annuale comprovante l'attività svolta al fine della permanenza nei quadri CIA. Al suo rientro il Consiglio Direttivo CIA si riserva la possibilità di ricollocare il tesserato secondo i criteri descritti al comma 3 di questo articolo.

CAPO III GLI OSSERVATORI

Art. 41 – Definizione

1. Gli Osservatori sono tesserati CIA che hanno conseguito la qualifica all'esito della verifica del possesso dei previsti requisiti e del superamento di appositi corsi col superamento dell'esame finale teorico-pratico.
2. Il Consiglio Direttivo con il Responsabile Nazionale del settore Osservatori definisce le metodologie ed i programmi dei corsi.
3. Gli Osservatori controllano e valutano le prestazioni di Arbitri o Ufficiali di Campo in occasione delle gare ufficiali per cui sono stati designati.
4. Possono essere ammessi ai corsi per Osservatore, facendone richiesta alle Commissioni Regionali CIA di appartenenza e previo parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo del CIA, coloro che abbiano cessato l'attività arbitrale.
5. L'attività di Osservatore cesserà al raggiungimento del settantesimo anno di età.

Art. 42 – Inquadramento

1. Gli Osservatori sono inquadrati come:
 - a) Osservatori nazionali;
 - b) Osservatori regionali.

Art. 43 – Osservatori nazionali

1. Gli Osservatori nazionali conseguono la qualifica e vengono inseriti all'interno di una lista all'esito della verifica del possesso dei previsti requisiti e del superamento di appositi corsi con l'esame finale teorico-pratico.
2. Possono essere ammessi a partecipare al corso di Osservatori nazionali:
 - a) gli Arbitri che abbiano fatto parte della categoria degli Arbitri del Campionato Professionistico e del primo Campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile;

- b) gli Osservatori Regionali segnalati dalle Commissioni Regionali CIA che abbiano svolto attività in Regione per almeno tre anni.
3. Gli Osservatori nazionali sono impiegati nei Campionati nazionali maschili e femminili professionistici e dilettantistici.
 4. Gli Osservatori nazionali possono essere utilizzati anche per gare di Campionati regionali.
 5. Il Consiglio Direttivo CIA conferisce l'incarico di Osservatore per svolgere compiti di controllo e valutazione di Arbitri impiegati nei Campionati Nazionali ad un numero di Osservatori Nazionali, tra quelli inseriti nell'elenco degli abilitati, ritenuto funzionale alle necessità dei vari Campionati.

Art. 44 – Osservatori regionali

1. Gli Osservatori Regionali sono impiegati nei Campionati gestiti dai Comitati Territoriali.
2. Nel primo Campionato regionale dovranno essere impiegati preferibilmente Osservatori Nazionali a disposizione dei Comitati Territoriali.
3. L'attribuzione della qualifica di Osservatore Regionale è subordinata al superamento di specifico corso organizzato dalle Commissioni Regionali CIA, preventivamente autorizzato da parte del Consiglio Direttivo CIA, e tenuto dal Settore Osservatori e/o da tecnici dallo stesso delegati. La valutazione per l'abilitazione verrà condotta da una Commissione di valutazione nominata dal CIA e presieduta dal Responsabile Nazionale del Settore Osservatori e/o suo delegato.
4. Possono essere ammessi ai corsi per Osservatori regionali gli ex Arbitri che abbiano svolto attività per almeno 10 anni.

Art. 45 – Il Responsabile degli Osservatori

1. Gli Osservatori sono coordinati dal Responsabile del Settore Osservatori.
2. Responsabile del Settore Osservatori è nominato dal Consiglio Direttivo CIA. L'incarico ha validità per un anno sportivo e può essere rinnovato.
3. E' facoltà del Consiglio Direttivo CIA nominare collaboratori del Responsabile degli Osservatori. L'incarico ha validità per un anno sportivo e può essere rinnovato.
4. Il Responsabile degli Osservatori, sulla base delle esigenze annualmente individuate, e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo CIA, gestisce i corsi per Osservatori nazionali e regionali.
5. Il Responsabile degli Osservatori, unitamente agli eventuali Collaboratori, all'inizio di ogni anno sportivo, provvede all'aggiornamento degli Osservatori nazionali in occasione dei raduni precampionato, coadiuvato dall'Istruttore incaricato per ciascun Campionato nazionale.
6. Il Responsabile degli Osservatori cura altresì, in collaborazione con i Presidenti delle Commissioni Regionali CIA, l'aggiornamento e la formazione degli Osservatori regionali e di quelli Nazionali in forza ai Comitati territoriali, anche mediante incontri organizzati nel corso dell'anno su base regionale o interregionale. La partecipazione a tali incontri è obbligatoria per tutti gli Osservatori in attività convocati. In caso di mancata partecipazione, il Presidente della Commissione CIA regionale non potrà impiegare l'Osservatore fino a quando lo stesso non avrà partecipato ad uno dei successivi incontri formativi obbligatori, anche in altra Regione, a sue spese.

Art. 46 – Decadenza dalla qualifica e revoca dell’incarico

1. Gli Osservatori decadono:
 - dalla qualifica per dimissioni e/o rinuncia;
 - dall’incarico per scadenza o per revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo del CIA.
2. Al compimento del settantesimo anno di età.

CAPO IV ISTRUTTORI DEGLI ARBITRI

Art. 47 - Istruttori Arbitri

1. Gli Istruttori degli arbitri sono tesserati CIA, preposti alla istruzione degli arbitri e si dividono in:
 - a) Aspirante Istruttore;
 - b) Istruttore Attività Giovanile;
 - c) Istruttore Arbitri.Agli Istruttori di cui al precedente punto c) il CIA può conferire incarichi di:
 - a) Istruttori Nazionali;
 - b) Istruttori Regionali;
 - c) Istruttori Provinciali.

Art. 48 - Aspiranti Istruttori

1. La qualifica di Aspirante Istruttore si consegue previa frequentazione di apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA ed organizzato dalle Commissioni Regionali CIA che ne curano l’espletamento, dalla fase di autorizzazione fino alla ratifica, con la scelta dei relatori e la verifica di idoneità finale.
2. Possono accedere al corso Aspiranti Istruttori gli Arbitri che abbiano svolto almeno cinque anni di attività.
3. Gli Aspiranti Istruttori possono partecipare ai tornei in cui il Settore Giovanile CIA svolga attività di “stage” e/o formativa dei propri tesserati. In tali attività coadiuveranno ed opereranno da supporto agli Istruttori e/o Istruttori Attività Giovanile designati per le stesse manifestazioni.

Art. 49 - Istruttori Attività Giovanile

1. La qualifica di Istruttore Attività Giovanile si consegue previa frequentazione di apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA ed organizzato dal Settore Giovanile CIA che ne cura i dettagli e la programmazione, lo svolgimento nelle sedi ritenute consone, la scelta dei docenti e la verifica di idoneità finale. Il programma formativo prevede l’acquisizione dei fondamenti e la verifica delle capacità didattiche per l’istruzione da svolgere nei confronti dei tesserati Arbitri Regionali Giovanili.
2. Possono accedere al corso di Istruttore Attività Giovanile i tesserati CIA che abbiano svolto per almeno un anno l’attività di Aspirante Istruttore.
3. Il Consiglio Direttivo CIA nomina un Istruttore Nazionale Responsabile dell’Attività Giovanile Arbitri con compito di coordinamento, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutta l’attività degli Istruttori dell’Attività Giovanile. L’incarico ha validità per un anno sportivo e può essere rinnovato.

4. Gli Istruttori Regionali Attività Giovanile, uno per ciascuna Regione e ambito didattico, sono nominati dal CIA su proposta delle Commissioni Regionali CIA d'intesa con i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali FIP, con il parere vincolante dei responsabili del Settore Istruttori e Settore Attività Giovanile Arbitri, ciascuno per la propria competenza.
5. Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, potranno essere incaricati annualmente ulteriori Istruttori in qualità di collaboratori dell'Istruttore Regionale Attività Giovanile in funzione delle necessità e/o logistica territoriale, con le modalità che ciascun Comitato territoriale ritenga opportune e maggiormente confacenti allo sviluppo della propria attività. L'incarico di Istruttore Attività Giovanile Arbitri ha la durata di due anni e può essere rinnovato.
6. Gli Istruttori Attività Giovanile Arbitri ed i loro eventuali collaboratori hanno i seguenti obblighi:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali fissati dal CIA;
 - b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dalle rispettive Commissioni Regionali CIA;
 - c) coordinare l'attività di tutti gli istruttori arbitri operanti nel territorio di competenza;
 - d) divulgare celermente linee guida, direttive e tutto il materiale prodotto dal Settore Istruttori;
 - e) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e trimestralmente un report dell'attività svolta.

Art. 50 - Istruttori Arbitri

1. La qualifica di Istruttore Arbitri si consegue previa frequentazioni di apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA, ed organizzato dal Settore Istruttori del CIA che ne cura i dettagli e la programmazione, lo svolgimento nelle sedi ritenute consone, la scelta dei docenti e la verifica di idoneità finale.
2. Possono accedere al corso di Istruttore Arbitri i tesserati CIA che:
 - a) abbiano svolto per almeno un anno l'attività di Istruttore Attività Giovanile;
 - b) gli arbitri internazionali e nazionali che svolgano o abbiano svolto attività nel Campionato professionistico o nel primo Campionato Nazionale Dilettantistico maschile e femminile.

Art. 51 - Istruttori Nazionali Arbitri

1. Gli Istruttori Nazionali Arbitri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo CIA.
2. Gli Istruttori Nazionali Arbitri hanno funzioni di consulenza tecnica nell'ambito del Settore arbitrale, in attuazione degli specifici indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Direttivo CIA che ne definirà l'assegnazione ai rispettivi ambiti di competenza. Hanno inoltre la funzione di istruire ed aggiornare gli Arbitri e gli Osservatori, nonché gli Istruttori Arbitri regionali e gli Istruttori Attività Giovanile, al fine di migliorarne il livello tecnico ed assicurare omogenei livelli di qualità della loro attività.
3. Il Presidente CIA individua annualmente fra gli Istruttori Nazionali Arbitri il Direttore del Settore Tecnico Arbitrale con compiti di coordinamento, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutta l'attività di istruzione sia nazionale che regionale secondo le modalità fissate all'art. 11 del presente regolamento. Tale referente avrà il compito precipuo di divulgare il regolamento tecnico e le direttive FIBA direttamente o in collaborazione con l'Istruttore FIBA di riferimento.

Art. 52 - Istruttori Regionali Arbitri

1. Gli Istruttori Regionali Arbitri, uno per ciascuna Regione e ambito didattico, sono nominati dal CIA su proposta delle Commissioni Regionali CIA d'intesa con i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali FIP, con il parere vincolante dei responsabili del Settore Istruttori, ciascuno per la propria competenza.
2. Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, potranno essere incaricati annualmente ulteriori Istruttori in qualità di collaboratori dell'Istruttore Regionale Arbitri in funzione delle necessità e/o logistica territoriale, con le modalità che ciascun Comitato territoriale ritenga opportune e maggiormente confacenti allo sviluppo della propria attività. L'incarico di Istruttore Regionale ha la durata di due anni e può essere rinnovato.
3. Gli Istruttori Regionali Arbitri ed i loro eventuali collaboratori, negli ambiti di competenza territoriale, in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA e dal Settore Tecnico Arbitrale, nonché delle direttive organizzative dettate dalle Commissioni Regionali CIA, curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento dei tesserati del settore Arbitri e Osservatori nonché degli altri soggetti abilitati al ruolo di Aspirante Istruttore.
4. Gli Istruttori Regionali Arbitri ed i loro eventuali collaboratori hanno i seguenti obblighi:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali fissati dal CIA;
 - b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dalle rispettive Commissioni Regionali CIA;
 - c) coordinare l'attività di tutti gli istruttori arbitri operanti nel territorio di competenza;
 - d) divulgare celermente linee guida, direttive e tutto il materiale prodotto dal Settore Istruttori;
 - e) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e trimestralmente un report dell'attività svolta.

Art. 53 - Istruttori Provinciali Arbitri

1. Gli Istruttori Provinciali Arbitri sono nominati dal Consiglio Direttivo CIA, su proposta della Commissione Regionale CIA che riceve la segnalazione dal Delegato Provinciale CIA, d'intesa con l'Istruttore Regionale. L'incarico ha la durata biennale e può essere rinnovato.
2. Operano sul territorio della Provincia o gruppi di Province per cui siano stati incaricati.
3. Hanno gli obblighi previsti dall'art. 52, comma 4, lettere a), b), d).

Art. 54 – Decadenza dalla qualifica e revoca dell'incarico

1. Gli Istruttori decadono dalla qualifica per:
 - a) Dimissioni;
 - b) Rinuncia all'incarico;
 - c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - d) revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo CIA.
2. Al compimento del settantesimo anno di età.

CAPO V

ISTRUTTORI DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 55 - Istruttori Ufficiali di Campo - Qualifiche e incarichi

1. Gli Istruttori degli Ufficiali di Campo sono tesserati CIA preposti alla istruzione degli Ufficiali di Campo e inquadrati secondo le seguenti qualifiche:

- a) Aspirante Istruttore;
 - b) Istruttore.
2. Fra i tesserati CIA in possesso della qualifica di Istruttore, il CIA può conferire incarichi relativi all'attività di:
- a) Istruttori Nazionali Ufficiali di Campo;
 - b) Istruttori Regionali Ufficiali di Campo;
 - c) Istruttori Provinciali Ufficiali di Campo.

Art. 56 -Aspiranti Istruttori

1. La qualifica di Aspirante Istruttore si consegue mediante la frequentazione di un apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA ed organizzato dalle Commissioni Regionali CIA che ne curano lo svolgimento in accordo con l'Istruttore Regionale, dalla fase di autorizzazione fino alla ratifica, la scelta dei docenti e la verifica finale dell'idoneità.
2. Possono accedere al corso Aspiranti Istruttori gli Ufficiali di Campo che siano in attività da almeno cinque anni.
3. L'Aspirante Istruttore svolge attività nell'ambito territoriale in accordo con l'Istruttore Regionale che ne coordina l'operato in un'ottica di crescita e di miglioramento.

Art. 57 - Istruttori Ufficiali di Campo

1. La qualifica di Istruttore Ufficiali di Campo si consegue previa frequentazione di apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA ed organizzato dal Settore Istruttori del Settore Tecnico CIA che ne cura i dettagli, la programmazione, lo svolgimento nelle sedi ritenute consone, la scelta dei docenti e la verifica di idoneità finale. Il programma formativo prevede l'acquisizione dei fondamenti e la verifica delle capacità tecniche e didattiche per l'istruzione da svolgere nei confronti dei tesserati Ufficiali di Campo.
2. Possono accedere al corso di Istruttore Ufficiali di Campo gli Aspiranti Istruttori che abbiano svolto almeno un anno di attività dopo il conseguimento di tale qualifica.

Art. 58 - Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo

1. L'Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo è incaricato annualmente dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA ed ha la funzione di istruire, formare ed aggiornare costantemente gli Ufficiali di Campo che operano nei Campionati Nazionali e gli Istruttori Ufficiali di Campo Regionali e Provinciali, al fine di migliorarne il livello tecnico e di assicurare omogeneità nelle loro prestazioni.
2. Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, potranno essere incaricati annualmente ulteriori Istruttori Nazionali in qualità di collaboratori dell'Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo, con le modalità di cui al precedente comma.
3. Un Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo sarà incaricato annualmente dal Consiglio Direttivo del CIA quale Responsabile del Settore Ufficiali di Campo per le finalità previste dall'art. 11.

Art. 59 - Istruttori Regionali Ufficiali di Campo

1. Gli Istruttori Regionali Ufficiali di Campo, uno per ciascuna Regione, sono incaricati con le medesime modalità indicate dall'articolo 11, sentito il parere dell'Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo.

2. Gli Istruttori Regionali Ufficiali di Campo svolgono, tra l'altro, attività di coordinamento degli Istruttori Provinciali.
3. L'incarico di Istruttore Regionale Ufficiali di Campo ha la durata di due anni e potrà essere rinnovato.
4. L' Istruttore Regionale Ufficiali di Campo è il referente tecnico del CIA nazionale per l'ambito di competenza.
5. Gli Istruttori Regionali Ufficiali di Campo curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento degli Ufficiali di Campo e dei tesserati abilitati al ruolo di Aspirante Istruttore in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA e dall'Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo e delle direttive organizzative dettate dalle Commissioni Regionali CIA.
6. Gli Istruttori Regionali Ufficiali di Campo hanno i seguenti obblighi:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali, fissati dal CIA;
 - b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dalle rispettive Commissioni Regionali;
 - c) coordinare l'attività di tutti gli istruttori operanti nel territorio di competenza;
 - d) divulgare rapidamente le linee guida, le direttive e tutto il materiale prodotto dal Settore Istruttori;
 - e) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e il report trimestrale dell'attività svolta.

Art. 60 - Istruttori Provinciali Ufficiali di Campo

1. Gli Istruttori Provinciali Ufficiali di Campo sono incaricati con le medesime modalità indicate dall'art. 11, sentito il parere dell'Istruttore Regionale Ufficiali di Campo.
2. Operano sul territorio della Provincia o gruppi di Province per cui siano stati incaricati.
3. Gli Istruttori Provinciali hanno gli obblighi previsti all'art. 52, comma 4, lettere: a), b) e d).

Art. 61 - Decadenza dalla qualifica e revoca dell'incarico

1. Gli Istruttori Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica, per:
 - a) Dimissioni;
 - b) rinuncia dall'incarico;
 - c) squalifica di un anno o superiore inflitta dagli Organi di Giustizia federali;
 - d) revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo CIA;
 - e) al raggiungimento del settantesimo anno di età.

TITOLO VI NORME GENERALI TESSERATI

CAPO I INCOMPATIBILITA' E LIMITI DI ETA'

Art. 62 – Incompatibilità

1. La carica di Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva e/o di nomina centrale o territoriale nell'ambito della FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP.
2. E' incompatibile con la carica di Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA, e va

dichiarato decaduto, chiunque venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la FIP.

3. La carica di Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è altresì incompatibile con l'esercizio della funzione di Arbitro e Ufficiale di Campo in attività, di Designatore, di Osservatore, di Istruttore e di Responsabile degli Organi Tecnici. Nel caso di nomina a Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA di un tesserato CIA in attività, lo stesso cesserà l'attività. Al termine del mandato, se operava nei Campionati nazionali quale Arbitro o Ufficiale di Campo, non potrà più riprenderne la funzione anche in caso di anticipata cessazione del mandato per qualsiasi motivo. Conseguentemente, il tesserato verrà posto tra gli Arbitri Fuori Quadro o, su sua richiesta, nella 6° categoria arbitrale.
4. Il ruolo di Presidente di Commissione Regionale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività, con esclusione degli arbitri di prima categoria. Il ruolo di Responsabile dell'Organo Tecnico Regionale può essere svolto da un tesserato CIA non in attività. Nell'ipotesi di un Presidente regionale CIA in attività, lo stesso dovrà delegare un componente la Commissione regionale CIA a svolgere questo incarico.
5. Il ruolo di Delegato Provinciale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività.
6. L'incarico di Responsabile dell'Organo Tecnico Nazionale, di Designatore e di Istruttore dei Campionati nazionali, è incompatibile con qualsiasi altro incarico o carica di natura tecnica e/o dirigenziale di nomina o elettiva in seno alla FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP. L'incarico di Osservatore Nazionale è incompatibile con ogni altra carica Federale elettiva o di nomina, salvo espressa e motivata deroga concessa dal Consiglio Direttivo del CIA.
7. Il ruolo di Istruttore nazionale degli Arbitri, con incarico per i Campionati Nazionali, non può essere ricoperto da un Arbitro in attività.
8. E' altresì incompatibile il ruolo di Arbitro qualora nel Campionato ove l'incaricato sia chiamato a svolgere attività risulti tesserato per una Società o vi sia in lista un arbitro suo coniuge, suo parente entro il 3° grado o suo affine entro il 2° grado.
9. L'attività arbitrale nella 6° categoria regionale, non è incompatibile con gli altri incarichi nell'ambito CIA e può essere svolta da tutti gli arbitri di ogni qualifica, entro il limite di età previsto dal presente regolamento, previo rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica e con il parere favorevole della Commissione Regionale CIA.
10. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente CIA e, per conoscenza, al Presidente federale. In caso di mancata opzione entro il termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla carica assunta più di recente.

Art. 63 - Limite di età

1. L'attività arbitrale, per gli arbitri della 6° categoria, compresi gli arbitri amatoriali, cesserà al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. L'attività degli Osservatori cesserà al compimento del settantesimo anno di età.
3. L'attività degli Istruttori cesserà al compimento del settantesimo anno di età.
4. L'attività arbitrale, per gli ufficiali di campo regionali, compresi gli Udc amatoriali, cesserà al

compimento del sessantacinquesimo anno di età.

5. Ai fini dell'applicazione delle norme per la rilevazione dell'età di tutti i tesserati CIA, si fa riferimento a quella compiuta alla data di chiusura della stagione sportiva fissata dalla FIP e cioè al 30 giugno di ogni anno.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Art. 64 – Tesseramento federale

1. Tutti i tesserati CIA devono essere regolarmente tesserati secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio federale.
2. Il mancato tesseramento secondo le procedure ed entro i termini previsti, comporterà l'immediata sospensione da ogni attività e, al termine dell'anno sportivo, l'automatica decadenza dalla qualifica di tesserato della FIP.

Art. 65 – Tessera di libero ingresso

1. La tessera di libero ingresso offre la possibilità di ingresso nei campi di gioco, nei limiti delle disponibilità stabilite dalle Società che utilizzano gli impianti stessi e viene rilasciata ai tesserati che ne hanno diritto e può essere revocata o sospesa solo su determinazione del Consiglio Direttivo CIA, in presenza di fatti o atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari di cui all'art. XX, indipendentemente dalla circostanza che dette condotte abbiano dato luogo o meno alla trasmissione degli atti alla Procura federale o agli Organi di Giustizia per i provvedimenti di competenza.

Art. 66 – Diritti dei tesserati

1. Tutti i tesserati CIA hanno diritto alla difesa della loro onorabilità e dignità ed alla tutela della loro integrità fisica.

Art. 67 – Doveri dei tesserati

1. Tutti i tesserati CIA, per quanto di competenza, hanno l'obbligo di:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predisposti dal CIA;
 - b) sottoporsi a visita medica di idoneità specifica per il tipo di attività da svolgere, secondo quanto disposto dalla Federazione per ogni anno sportivo;
 - c) superare i test atletici predisposti dal CIA, secondo le normative FIP e/o FIBA; detti test atletici, obbligatori al fine del proseguo della attività stagionale, saranno almeno due in ogni stagione sportiva. Chi non supererà un test sarà escluso dalle designazioni e potrà avere una seconda possibilità che sarà quella successiva, prevista nella stagione in corso, oppure una prova di recupero stabilita dal CIA, con spese a carico dell'interessato, da effettuarsi dopo un periodo minimo di 20 giorni dal test non superato. Nel caso in cui l'arbitro nazionale fallisca due test, anche non consecutivi, nella stessa stagione sportiva verrà escluso dalla lista di appartenenza e nel caso lo richieda, nel rispetto della regolamentazione anagrafica, verrà collocato nella disponibilità del Comitato Regionale di appartenenza quale arbitro di 6° categoria. In caso di test atletico non effettuato a seguito di presentazione di certificato medico, l'Arbitro sarà temporaneamente escluso dalle designazioni e manterrà comunque

l'obbligo di superare il successivo test con le modalità sopra prescritte. Il CIA si riserva la verifica della veridicità dei contenuti delle certificazioni pervenute a mezzo dei medici federali o di propria fiducia. Eventuali gravi e documentati motivi che impediscano ad un Arbitro di prendere parte ai test atletici, verranno valutati dagli Organi Tecnici e Direttivi CIA. Oltre ai test atletici, per ogni Campionato può essere prevista anche l'effettuazione di quiz teorici con la specificazione delle modalità e della valenza nel documento annuale "*Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di Comportamento*". Alle Commissioni Regionali CIA è demandata la facoltà di definire tale materia per i tesserati di competenza, nei "*Criteri di Impiego e Valutazione*" annualmente emanati prima dell'inizio dei Campionati.

- d) accettare immediatamente designazioni di qualsiasi Campionato o torneo degli Uffici Gare di appartenenza, anche per i Campionati minori, subordinatamente, comunque, agli impegni nazionali e internazionali, o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto. I rifiuti conseguenti ad improvvisi impedimenti devono essere chiaramente motivati e documentati al CIA ed ai competenti organismi di designazione. Il numero massimo di rifiuti e/o indisponibilità consentito per ogni stagione sportiva e per ogni Campionato dovrà essere indicato nel documento annuale "*Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di comportamento*";
 - e) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio gruppo di tesserati CIA di appartenenza territoriale. La data di svolgimento delle stesse deve essere comunicata agli interessati, da parte degli organi preposti, con almeno 10 giorni di preavviso;
 - f) svolgere le eventuali funzioni alle quali sono stati designati dai competenti organismi;
 - g) presentarsi in campo entro i termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti emanate dai vari organi incaricati della gestione dei Campionati e pubblicate annualmente sul documento "*Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento*" prima dell'inizio dei Campionati;
 - h) far pervenire ai competenti Organi federali, nei termini e con le modalità stabilite, tutta la documentazione relativa alla gara. Tale incombenza rientra nelle responsabilità del 1° Arbitro.
- 2. Gli Ufficiali di Campo hanno tutti gli obblighi di cui al comma precedente, con l'esclusione della lettera b), c) e h).
 - 3. L'inosservanza delle sopraindicate prescrizioni potrà comportare la trasmissione degli atti al Consiglio Direttivo CIA che in casi di particolare gravità li trasmetterà ai competenti Organi di Giustizia.
 - 4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) comporterà l'esclusione dalle liste nazionali.
 - 5. La mancata presentazione del certificato di idoneità di cui al comma 1, lettera b), comporterà l'immediata sospensione dall'attività sino all'avvenuta ultimazione delle procedure previste e l'inserimento della certificazione stessa nel sistema informatico federale.
 - 6. Tutti i tesserati sono inoltre tenuti a:
 - a) svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto nell'ambito dell'attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità;
 - b) ad osservare le norme previste dallo Statuto e dalle altre norme e Regolamenti della FIP nonché dal Codice di Comportamento Sportivo CONI e FIP;

- c) improntare il loro comportamento, anche al di fuori dello svolgimento dell'attività di tesserato e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, a difesa dell'onorabilità e dell'immagine del CIA e del ruolo rivestito;
 - d) collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari della FIP, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica prese dagli Organi preposti dal CIA o dalla FIP;
 - e) compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale tramite la piattaforma informatica FIP ed a segnalare eventuali variazioni, cambi di residenza e/o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con Società affiliate al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;
 - f) astenersi dal comunicare ad altri, salvo che al proprio Delegato Provinciale CIA ed al Presidente della Commissione Regionale CIA, le designazioni ricevute e dal comunicare a chicchessia il contenuto dei referti trasmessi agli Organi di Giustizia;
 - g) attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
 - h) a segnalare con immediatezza al proprio Presidente della Commissione Regionale CIA le sentenze dichiarative di fallimento, le informazioni di garanzia ex art. 369 c.p.p. ricevute e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, a cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO.), le sentenze penali di condanna per reati dolosi, anche non definitive.
7. Agli arbitri è fatto inoltre divieto di:
- a) compiere con qualsiasi mezzo atti o tenere comportamenti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive e/o dalle attività collaterali, connesse o riconducibili alle manifestazioni sportive stesse;
 - b) rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o similari, che attengano a gare dirette e gli incarichi espletati da ogni tesserato, salvo espressa autorizzazione del Presidente del CIA;
 - c) rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico del regolamento FIBA anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o similari, anche in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "*nickname*" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore;
 - d) ricorrere ad alcun organo di giustizia, ad eccezione di quelli Federali, nei confronti di altri tesserati FIP per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività arbitrale, senza averne fatta preventiva richiesta scritta al Presidente del CIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente della FIP la relativa autorizzazione scritta;
 - e) svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale;
 - f) effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri

organizzati nell'ambito FIP.

Art. 68 – Divisa

1. La FIP fornisce la divisa regolamentare ed il materiale necessario ad Arbitri e Ufficiali di Campo per svolgere le attività previste dal loro ruolo.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni tutti i tesserati devono indossare esclusivamente la divisa stabilita dal CIA. L'inosservanza di tale disposizione comporterà l'esclusione dalle designazioni e la comunicazione ai competenti Organi di Giustizia.

Art. 69 - Rapporti di valutazione

1. Ogni Arbitro ed Ufficiale di Campo, nell'ambito del proprio Campionato di appartenenza, sarà visionato nel corso dell'anno sportivo nel rispetto di quanto indicato nel documento *“Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento”* annualmente emanato dagli organi competenti.

Art. 70 - Direzione di incontri e tornei amichevoli all'estero

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, in caso di invito all'estero per la direzione di incontri o Tornei amichevoli devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione da parte del CIA.

Art. 71 - Deferimento

1. La mancata osservanza degli obblighi da parte dei tesserati in tutti i casi previsti dal presente Regolamento comporterà la trasmissione degli atti alla Procura Federale o ai competenti Organi di Giustizia e ciò costituirà un elemento negativo nella valutazione di fine Campionato.

Art. 72 - Direzione in doppio o in triplo

1. Ad eccezione dei Campionati per i quali è previsto che la direzione di gara sia affidata a tre Arbitri, per ciascun incontro di qualsiasi Campionato, dovrà essere designata una coppia di arbitri, fatta eccezione per i casi di carenze nell'organico territoriale CIA.

CAPO III RECLAMI – RICORSI

Art. 73 - Reclami – Ricorsi

1. In ragione dell'esclusiva natura tecnica delle valutazioni delle prestazioni arbitrali da parte degli organismi annualmente preposti, non è ammissibile alcun ricorso avverso gli esiti di dette valutazioni nonché avverso la conseguente formazione delle liste annuali di categoria.

CAPO IV DISPONIBILITA' – IMPIEGO – COMPETENZA

Art. 74 - Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali

1. Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo di Campionati nazionali sono tenuti a svolgere attività anche nei Campionati regionali e provinciali di competenza degli uffici gara della propria Regione. In caso di necessità possono essere utilizzati anche nei Campionati nazionali inferiori a quelli di

appartenenza.

2. Gli Arbitri impegnati in gare Nazionali sia di serie Professionistica, sia dilettantistica maschile e femminile, non possono in nessun caso essere designati il giorno precedente a quello della gara nazionale in cui sono impegnati.

Art. 75 - Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali

1. Negli incontri internazionali per i quali vengano richiesti Arbitri italiani, la designazione è di competenza del CIA nazionale.
2. Negli incontri internazionali le designazioni degli Ufficiali di Campo sono di competenza del CIA nazionale che può delegare il Presidente della Commissione Regionale CIA territorialmente competente.

Art. 76 - Designazione degli Arbitri per Tornei – Competenza

1. La designazione degli Arbitri è di competenza del CIA nazionale per le gare di torneo a carattere internazionale e nazionale con squadre appartenenti alla Lega professionistica e alle Leghe Nazionali dilettanti Maschile e Femminile. Il CIA nazionale ha facoltà di delegare dette designazioni al Presidente della Commissione Regionale CIA territorialmente competente.

Art. 77 – Cambio di residenza e domicilio

1. In caso di cambio di domicilio o residenza i tesserati CIA sono tenuti a darne immediata comunicazione al CIA, all'Ufficio designazioni e al Designatore di competenza, alla Commissione Regionale CIA ed al Delegato Provinciale CIA, provvedendo direttamente, all'aggiornamento dei dati sui sistemi informatici federali.
2. Stante l'esigenza del CIA di assicurare la tempestività e la certezza delle comunicazioni di servizio, la immediata comunicazione della variazione di residenza (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale) è dovuta anche nel caso in cui questo abbia carattere temporaneo.

CAPO V MISURE DISCIPLINARI

Art. 78 - Fatti di particolare gravità

1. Il CIA, avuta conoscenza di condotte o fatti di particolare gravità commissivi od omissivi ascrivibili ad un tesserato, dovrà immediatamente e senza indugio darne comunicazione alla Procura Federale o agli Organi di Giustizia per l'eventuale adozione di provvedimenti che si riterranno più opportuni.
2. In via cautelativa, ai sensi dell'art. 112 del Regolamento di Giustizia, il tesserato CIA che è sottoposto ad indagine o a procedimento disciplinare può essere sospeso dall'attività.

Art. 79 - Esclusione dalle liste

1. Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, l'esclusione dalle liste o la revoca degli incarichi sarà applicata a tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione superiore ai 60 giorni se comminata dal Tribunale Federale o superiore ai 40 giorni se comminata dalla Corte Federale di Appello.

TITOLO VII PREMI

Art. 80 – “Premi”

1. I Premi federali per gli Arbitri sono i seguenti:

- a) Premio “*Maurizio Martolini*”;
- b) Premio “*Luigi Giordano*”;
- c) Premio “*Ninì Ardito*”;
- d) Premio “*Gianluca Mattioli*”.

I suddetti premi verranno consegnati nel corso dei raduni nazionali/regionali di inizio stagione o in occasione di altre manifestazioni autorizzate dal Consiglio Direttivo del CIA.

Art. 81 - Premio “*Maurizio Martolini*”

1. Il Premio è annualmente conferito all'Arbitro che nel corso dell'Anno Sportivo si sia maggiormente distinto in campo nazionale o in campo internazionale. Può essere conferito anche alla carriera o alla memoria.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta da:
 - a) Presidente federale;
 - b) Presidente CIA;
 - c) Responsabile dell'Organo Tecnico del Campionato professionistico.
3. Il Premio può essere assegnato una sola volta nell'arco della carriera.

Art. 82 - Premio “*Luigi Giordano*”

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al/i migliore/i arbitro/i Under 21 maschile e/o femminile che nel corso dell'anno sportivo si sia/siano maggiormente distinto/i nell'attività svolta.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
 - a) Presidente e Componenti del Consiglio Direttivo CIA;
 - b) Direttore del Settore Tecnico Arbitrale;
 - c) Responsabile del Settore Arbitri.

Art. 83 – Premio “*Ninì Ardito*”

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA ad un Istruttore Arbitri o Istruttore Ufficiali di Campo maggiormente distintosi nella stagione sportiva per la sua qualificata attività di formazione dei giovani Arbitri o Ufficiali di Campo.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
 - a) Presidente e Componenti del Consiglio Direttivo CIA;
 - b) Direttore del Settore Tecnico Arbitrale.
3. Il Premio può essere assegnato una sola volta nell'arco della carriera.

Art. 84 - Premio “*Gianluca Mattioli*”

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al miglior Arbitro promosso nel Campionato nazionale di serie A2 maschile.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:

- a) Presidente e Componenti del Consiglio Direttivo CIA;
- b) Direttore del Settore Tecnico Arbitrale;
- c) Responsabile dell'Organo Tecnico di serie B.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 - Prorogatio

1. Tutte le nomine ed incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo del CIA, nell'ambito della sua competenza, oltre che per le ipotesi specificatamente disciplinate dal presente regolamento, terminano, comunque, di avere efficacia con il termine del mandato affidato al Consiglio Direttivo CIA dal Consiglio Federale della FIP.
2. Per l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione del CIA, nei casi di sua decadenza o disposto Commissariamento, le competenze e funzioni dei nominati Organi, Settori centrali e periferici - assicurate e svolte per il tramite dei rispettivi Responsabili - sono prorogate fino al momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo del CIA o il nominato Commissario Straordinario CIA non adottino provvedimenti di nuove nomine o di conferma degli incarichi.

Art. 86 – Qualifiche Istruttori

1. Alla data d'approvazione del presente regolamento acquisiscono la qualifica di:
 - a) Istruttore Attività Giovanile Arbitri, i tesserati che secondo la precedente abrogata normativa risultavano inquadrati come Istruttore Nazionale Miniarbitri, Istruttore Regionale Miniarbitri e Istruttore Provinciale Miniarbitri;
 - b) Istruttore Arbitri, i tesserati CIA che secondo la precedente abrogata normativa risultavano inquadrati come Istruttore Nazionale Arbitri, Istruttore Regionale Arbitri e Istruttore Provinciale Arbitri;
 - c) Istruttore Ufficiali di Campo, i tesserati che secondo la precedente abrogata normativa risultavano inquadrati come Istruttore Nazionale Ufficiale di Campo, Istruttore Regionale Ufficiale di Campo e Istruttore Provinciale Ufficiali di Campo.

Art. 87 – Qualifiche Osservatori

1. Alla data di approvazione del presente regolamento gli Osservatori Nazionali e Regionali conservano le rispettive qualifiche acquisite in vigenza dell'abrogata normativa.

Art. 88 – Limiti di età

1. I limiti di età previsti per Arbitri ed Ufficiali di Campo, saranno applicati a partire dalla stagione sportiva immediatamente successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento. Per tutti gli altri tesserati i limiti di età del presente regolamento entrano in vigore a far data dall'approvazione del regolamento medesimo da parte del Consiglio Federale.

Art. 89 – Limiti di permanenza

1. I limiti di permanenza ed i limiti del numero di incarichi tecnici previsti dal presente regolamento, si applicheranno tenendo conto degli incarichi e delle funzioni rivestite a partire dall'ultima stagione sportiva precedente a quella di entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 90 - Rinvio alle norme federali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Federale ed ai Regolamenti Federali della FIP.

Sommario

PREMESSA.....	2
TITOLO I	2
COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI	2
Art. 1 - Funzioni e Sede	2
TITOLO II	2
ORGANIZZAZIONE.....	2
Art. 2 – Composizione	2
TITOLO III	3
ORGANI DIRETTIVI	3
CAPO I	3
ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI	3
Art. 3 - Il Presidente CIA	3
Art. 4 - Il Vice Presidente.....	3
Art. 5 - Il Consiglio Direttivo del CIA	4
Art. 6 – Vigilanza e Controllo – Gestione Commissariale.....	5
Art. 7 – La Consulta nazionale CIA.....	5
CAPO II.....	5
ORGANI DIRETTIVI TERRITORIALI.....	5
Art. 8 – Commissione regionale CIA	5
Art. 9 - Delegato provinciale CIA	7
TITOLO IV	8
ORGANI TECNICI	8
CAPO I	8
ORGANI TECNICI NAZIONALI	8
Art. 10 – l’Organo tecnico	8
Art. 11 – Il Settore Tecnico CIA.....	8
Art. 12 – il Designatore.....	9
TITOLO V	9
I TESSERATI	9
CAPO I	9
GLI ARBITRI.....	9
Art. 13 – Reclutamento Arbitri	9
Art. 14 – Classificazione degli Arbitri	10
Art. 15 – Arbitri Internazionali.....	10
Art.16 – Arbitri nazionali	11
Art. 17 – Arbitri regionali.....	11
Art. 18 – Arbitri regionali giovanili	11
Art. 19 – Arbitri amatoriali	12
Art. 20 – Gli Arbitri 3x3.....	12

Art. 21 - Arbitri Fuori Quadro	12
Art. 22 – Arbitro Benemerito	12
Art. 23 – Arbitro Benemerito d’Eccellenza	12
Art. 24 - Arbitri d’Onore	13
Art. 25 - Decadenza dalla qualifica di Arbitro	13
Art. 26 - Periodo di inattività e aspettativa	13
Art. 27 – Tesseramento in altre categorie	14
CAPO II.....	14
GLI UFFICIALI DI CAMPO.....	14
Art. 28 - Reclutamento degli Ufficiali di Campo	14
Art. 29 – Classificazione degli Ufficiali di Campo	15
Art. 30 – Ufficiale di Campo nazionale	15
Art. 31 – Ufficiali di Campo regionali.....	15
Art. 32 – Ufficiali di Campo regionali giovanili.....	15
Art. 33 – Ufficiali di Campo amatoriali	16
Art. 34 - Ufficiali di Campo Fuori Quadro	16
Art. 35 – Ufficiali di Campo Benemeriti	16
Art. 36 – Ufficiali di Campo Benemeriti d’Eccellenza	16
Art. 37 - Ufficiali di Campo D’Onore.....	17
Art. 38 - Decadenza dalla qualifica di Ufficiale di Campo	17
Art. 39 – Aspettativa	17
Art. 40 – Tesseramento in altre categorie.....	18
CAPO III.....	18
GLI OSSERVATORI	18
Art. 41 – Definizione.....	18
Art. 42 – Inquadramento.....	18
Art. 43 – Osservatori nazionali	18
Art. 44 – Osservatori regionali	19
Art. 45 – Il Responsabile degli Osservatori	19
Art. 46 – Decadenza dalla qualifica e revoca dell’incarico.....	20
CAPO IV	20
ISTRUTTORI DEGLI ARBITRI.....	20
Art. 47 - Istruttori Arbitri	20
Art. 48 - Aspiranti Istruttori	20
Art. 49 - Istruttori Attività Giovanile.....	20
Art. 50 - Istruttori Arbitri	21
Art. 51 - Istruttori Nazionali Arbitri	21
Art. 52 - Istruttori Regionali Arbitri	22
Art. 53 - Istruttori Provinciali Arbitri.....	22
Art. 54 – Decadenza dalla qualifica e revoca dell’incarico.....	22
CAPO V	22

ISTRUTTORI DEGLI UFFICIALI DI CAMPO.....	22
Art. 55 - Istruttori Ufficiali di Campo - Qualifiche e incarichi	22
Art. 56 -Aspiranti Istruttori.....	23
Art. 57 - Istruttori Ufficiali di Campo	23
Art. 58 - Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo	23
Art. 59 - Istruttori Regionali Ufficiali di Campo.....	23
Art. 60 - Istruttori Provinciali Ufficiali di Campo.....	24
Art. 61 - Decadenza dalla qualifica e revoca dell’incarico	24
TITOLO VI	24
NORME GENERALI TESSERATI	24
CAPO I	24
INCOMPATIBILITA’ E LIMITI DI ETA’	24
Art. 62 – Incompatibilità	24
Art. 63 - Limite di età	25
CAPO II.....	26
DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI	26
Art. 64 – Tesseramento federale.....	26
Art. 65 – Tessera di libero ingresso	26
Art. 66 – Diritti dei tesserati	26
Art. 67 – Doveri dei tesserati.....	26
Art. 68 – Divisa	29
Art. 69 - Rapporti di valutazione	29
Art. 70 - Direzione di incontri e tornei amichevoli all’estero	29
Art. 71 - Deferimento	29
Art. 72 - Direzione in doppio o in triplo.....	29
CAPO III.....	29
RECLAMI – RICORSI.....	29
Art. 73 - Reclami – Ricorsi	29
CAPO IV	29
DISPONIBILITA’ – IMPIEGO – COMPETENZA.....	29
Art. 74 - Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali	29
Art. 75 - Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali	30
Art. 76 - Designazione degli Arbitri per Tornei – Competenza	30
Art. 77 – Cambio di residenza e domicilio	30
CAPO V	30
MISURE DISCIPLINARI	30
Art. 78 - Fatti di particolare gravità	30
Art. 79 - Esclusione dalle liste.....	30
TITOLO VII	31
PREMI	31
Art. 80 – “Premi”	31

Art. 81 - Premio " <i>Maurizio Martolini</i> "	31
Art. 82 - Premio " <i>Luigi Giordano</i> "	31
Art. 83 – Premio " <i>Ninì Ardito</i> "	31
Art. 84 - Premio " <i>Gianluca Mattioli</i> "	31
TITOLO VIII	32
NORME TRANSITORIE E FINALI	32
Art. 85 - Prorogatio	32
Art. 86 – Qualifiche Istruttori	32
Art. 87 – Qualifiche Osservatori	32
Art. 88 – Limiti di età	32
Art. 89 – Limiti di permanenza	32
Art. 90 - Rinvio alle norme federali	33